

Causa C-242/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

8 giugno 2020

Giudice del rinvio:

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Croazia)

Data della decisione di rinvio:

6 maggio 2020

Ricorrente:

HRVATSKE Šume d.o.o., Zagabria, succeduta alla HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj p.o., Zagabria

Resistente:

BP EUROPA SE, succeduta alla DEUTSCHE BP AG, succeduta a sua volta alla THE BURMAH OIL (Deutschland) GmbH

(omissis)

Oggetto: Domanda di pronuncia pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile

Giudice del rinvio:

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Corte d'appello di commercio, Croazia)
(omissis)

Parti nel procedimento principale (omissis):

Ricorrente: HRVATSKE ŠUME d.o.o.[,] Zagabria, (omissis) succeduta alla HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj p.o. [,] Zagabria, (omissis) in prosieguo: la «ricorrente»

Resistente: BP EUROPA SE, Amburgo, (omissis), succeduta alla DEUTSCHE BP AG, (omissis), succeduta a sua volta alla THE BURMAH OIL (Deutschland) GmbH, (omissis), in prosieguo: la «resistente»

Esposizione sommaria dell'oggetto della controversia principale e dei fatti rilevanti, tenore delle disposizioni nazionali applicabili e illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione di talune disposizioni del diritto dell'Unione.

Nella presente causa, il Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria, Croazia) (omissis) ha negato la propria competenza e respinto il ricorso in ragione dell'incompetenza internazionale dei giudici croati. La ricorrente ha proposto appello avverso detta decisione dinanzi al Visoki trgovački sud (Corte d'appello di commercio) (omissis).

Nel procedimento dinanzi al Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria), l'atto introduttivo del giudizio era rappresentato da un ricorso del 1° ottobre 2014 in cui la ricorrente affermava che, con sentenza del 21 maggio 2009 [Or. 2], il Vrhovni sud Republike Hrvatske (Corte suprema, Croazia) (omissis) aveva riformato le precedenti decisioni e accertato l'illegittimità dell'esecuzione disposta nei suoi confronti nel quadro di un procedimento di esecuzione mediante ordinanza di esecuzione definitiva del Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria). Tale sentenza prevedeva altresì la condanna delle parti resistenti in dette cause a rimborsare all'odierna ricorrente, entro un termine di otto giorni, spese per un importo pari a HRK 299 974,65 e respingeva le conclusioni dell'odierna resistente oltre a quelle della prima resistente, dirette a ottenere il pagamento di spese per un importo pari a HRK 231 480,90.

Infatti, con un precedente ordinanza di esecuzione, il Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria) aveva disposto, su richiesta della società che era il predecessore legale dell'odierna resistente, l'esecuzione giudiziaria nei confronti della società FUTURA d.o.o., Zagabria, e ciò mediante il pignoramento di crediti pecuniari scaduti vantati dalla società esecutata nei confronti dell'odierna ricorrente, debitrice dell'esecutata, e la loro cessione alla società che ha preceduto l'odierna resistente, parte esecutante, ai fini del recupero. La ricorrente, debitrice della succitata parte esecutata, ha esperito mezzi di ricorso che però non hanno effetto sospensivo del procedimento di esecuzione; pertanto, nel quadro del procedimento di esecuzione, si è proceduto al recupero forzato del credito trattenendo sulla fattura della ricorrente dell'11 marzo 2003 un importo totale di HRK 3 792 600,87 e trasferendolo alla resistente.

Nell'ambito del procedimento avviato dalla ricorrente al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione giudiziaria nei suoi confronti, con sentenza del 21 maggio 2009 (omissis) il Vrhovni sud (Corte suprema) stabiliva che l'esecuzione era stata illegittima cosicché la resistente non aveva acquisito lo status di creditrice dell'odierna ricorrente; detta sentenza definitiva del Vrhovni

sud (Corte suprema) privava di fondamento giuridico il recupero [del credito] compiuto dall'odierna resistente nei confronti della ricorrente. Pertanto, la resistente, beneficiaria di un arricchimento senza causa, è tenuta a restituire alla ricorrente quanto da essa indebitamente percepito nell'ambito del procedimento di esecuzione avviato, maggiorato di interessi di mora ai sensi di legge.

In base alle norme in materia di procedimento di esecuzione, in un tal caso, una domanda riconvenzionale in sede di esecuzione può essere presentata nell'ambito del medesimo procedimento di esecuzione, ma al più tardi entro il termine di un anno dal giorno dell'esecuzione; per questo motivo, la ricorrente ha avviato un'azione di ripetizione dell'indebitato nel quadro del presente distinto procedimento contenzioso, dal momento che la causa dell'arricchimento era venuta meno in un momento successivo. Detta regola in materia di termine di presentazione delle domande riconvenzionali in sede di esecuzione è tratta dall'articolo 58, punto 5, dell'Ovršni zakon (legge in materia di esecuzione forzata, Narodne novine, br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08, 139/10, 154/11 e 70/12), ma tutte le disposizioni successive in materia di esecuzione prevedono lo stesso limite temporale per quanto riguarda la domanda di restituzione di quanto versato nel quadro di uno stesso procedimento di esecuzione forzata.

Le norme in materia di ripetizione dell'indebitato figurano negli articoli da 1111 a 1120 dello Zakon o obveznim odnosima (legge sulle obbligazioni, Narodne novine, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 e 29/18) e la norma fondamentale si rinviene all'articolo 1111, paragrafo 1, il quale dispone quanto segue: «[q]uando parte del patrimonio di una persona è trasferita, con qualsiasi modalità, nel patrimonio di un'altra persona, senza che detto trasferimento si fondi su una transazione giuridica, su una decisione dell'autorità giudiziaria o di un'altra autorità competente o su una legge, il beneficiario dell'arricchimento è tenuto a restituire il beneficio ottenuto, o, in difetto, a restituire il valore del beneficio ottenuto».

La controversia tra le parti verte, segnatamente, sulla competenza del giudice adito, posto che la resistente, una società con sede nella Repubblica federale di Germania, ha contestato, nella sua memoria difensiva, la competenza dei giudici croati.

Il Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria) ha stabilito la propria incompetenza applicando erroneamente il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1) (omissis), il quale dispone, al suo articolo 66, paragrafo 1, quanto segue: «[i]l presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli [Or. 3] atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015». Detto giudice è pervenuto alla conclusione da esso formulata in merito alla competenza internazionale in considerazione dell'assenza di una

norma specifica sulla competenza internazionale dei giudici in materia di arricchimento senza causa, con conseguente applicazione del criterio generale della competenza dal foro del domicilio del convenuto. Posto che il ricorso era stato proposto, nel caso di specie, il 1° ottobre 2014, trova applicazione il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) (omissis); tuttavia, la corretta interpretazione della nozione di «illecito civile colposo» o di materia di esecuzione delle decisioni non è tanto evidente da non dare adito a ragionevoli dubbi, cosicché si è deciso, quanto alle questioni sollevate, di proporre la presente domanda di pronuncia pregiudiziale al fine di stabilire se i giudici croati siano competenti a pronunciarsi sul presente ricorso. La decisione della Corte su questo aspetto è necessaria affinché il Visoki trgovački sud (Corte d'appello di commercio) possa pronunciarsi nella presente causa e il rinvio risponde all'interesse generale rappresentato dall'applicazione uniforme del diritto dell'Unione.

[omissis: sospensione del procedimento in attesa della decisione pregiudiziale della Corte e richiamo delle disposizioni nazionali pertinenti in materia]

I. Prima questione

L'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 così dispone: «[I]a persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: (...) 3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

Posto che l'istituto giuridico dell'arricchimento senza causa (il fondamento giuridico è l'esecuzione forzata che è stata dichiarata illegittima e la ricorrente chiede ora la restituzione del pagamento in ragione dell'intervenuto decorso del termine di un anno previsto per procedere al recupero nel quadro di uno stesso procedimento di esecuzione forzata), già noto nel diritto romano, rientra negli illeciti civili colposi, potrebbero essere competenti i giudici croati del luogo in cui si è verificato l'arricchimento ingiustificato. Orbene, il criterio di collegamento in materia di illeciti civili colposi è il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire e il forum delicti non si applica di norma alle domande fondate sull'arricchimento senza causa cosicché la disposizione può, in una certa misura, generare confusione, posto che il regolamento n. 44/2001 ha previsto una competenza speciale in materia di illeciti civili colposi, ma non ha fornito criteri di collegamento adeguati nel senso che il criterio di collegamento è fonte di confusione a causa dell'assenza di danno nel caso dell'arricchimento senza causa.

Secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» comprende qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleggi alla «materia contrattuale» di cui all'articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 (v. sentenze

del 27 settembre 1988, Kalfelis, 189/87, EU:C:1988:459, punti 17 e 18; del 13 marzo 2014, Brogsitter, C-548/12, EU:C:2014:148, punto 20, e del 28 gennaio 2015, Kolassa, C-375/13, EU:C:2015:37, punto 44).

Nelle sue conclusioni del 17 aprile 2016 nella causa Gazdasagi Versenyhivatal/Siemens Aktiengesellschaft Österreich (C-102/15, EU:C:2016:225), l'avvocato generale ha proposto, in subordine, alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale nel senso che l'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un'azione di restituzione dell'indebito fondata [Or. 4] sull'arricchimento senza causa non costituisce «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi di tale disposizione. Tuttavia, la Corte, avendo accolto la sua prima proposta, non si è espressa su tale questione (l'azione controversa non rientrava nella materia civile in quanto mirava a ottenere il rimborso di quanto pagato nell'ambito di un procedimento amministrativo).

Nella causa Austro-Mechana, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con sentenza del 21 aprile 2016 (C-572/14, EU:C:2016:286), la Corte ha dichiarato quanto segue: «[l]’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che una domanda volta a ottenere la corresponsione di un compenso dovuto ai sensi di una normativa nazionale, quale quello oggetto del procedimento principale, che attua il sistema di “equo compenso”, previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, rientra nella “materia di illeciti civili dolosi o colposi”, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, di detto regolamento».

Una norma sulla competenza speciale analoga riguardante la medesima questione figura anche nel regolamento n. 1215/2012, ma al suo articolo 7, punto 2, che dispone quanto segue: «[u]na persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro (...) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

Il regolamento n. 44/2001 indica, al considerando 12, che il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. Nella specie, esiste per l’appunto uno stretto collegamento tra l’organo giurisdizionale e la controversia e l’amministrazione della giustizia è agevolata avendo la resistente avviato, nella Repubblica di Croazia, un primo procedimento nell’ambito del quale è stato effettuato un pagamento a suo favore; solo successivamente si è constatato che ciò era contrario alle norme che disciplinano il

procedimento di esecuzione giudiziaria. Anche tutti gli elementi di prova richiesti si trovano nella Repubblica di Croazia.

Pertanto, la prima questione che si pone è se un'azione di ripetizione dell'indebito fondata sull'arricchimento senza causa ricada nel criterio di competenza previsto dal regolamento (CE) n. 44/2001 in materia di «illeciti civili colposi», tenuto conto del fatto che l'articolo 5, punto 3, di detto regolamento stabilisce, in particolare, che la «persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: (...) 3) in materia di illeciti civili (...) colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

II. Seconda questione

Inoltre, l'arricchimento senza causa è intervenuto, nel caso di specie, nell'ambito di un procedimento di esecuzione giudiziaria che era stato avviato quando non avrebbe potuto esserlo e il rimborso di una somma indebitamente percepita nel quadro del procedimento di esecuzione forzata è ora richiesta dinanzi al medesimo giudice; orbene, l'articolo 22, punto 5, del regolamento n. 44/2001 prevede, in materia di esecuzione delle decisioni, la competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'esecuzione, indipendentemente dal domicilio. **[Or. 5]**

In effetti, il recupero del credito si iscriveva nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata che, in base agli accertamenti in seguito compiuti con decisione del Vrhovni sud (Corte suprema), non era stato regolarmente avviato nei confronti della ricorrente. Il recupero di quanto versato non poteva essere richiesto nell'ambito del medesimo procedimento di esecuzione forzata poiché era trascorso più di un anno dalla data del recupero forzato, cosicché, in applicazione delle norme in materia di procedimento di esecuzione giudiziaria, la ricorrente era tenuta ad avviare un procedimento contenzioso volto a ottenere la restituzione della somma di cui trattasi. Alla luce degli stretti collegamenti esistenti tra il presente procedimento contenzioso e il procedimento di esecuzione giudiziaria, si pone anche la questione dell'esistenza, nel caso di specie, di una competenza esclusiva dei giudici croati.

La seconda questione che si pone è pertanto se i procedimenti contenziosi avviati a causa dell'esistenza di un limite temporale entro il quale la restituzione delle somme indebitamente versate nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata può essere richiesta nel quadro dello stesso procedimento di esecuzione giudiziaria rientrano nel criterio di competenza esclusiva previsto all'articolo 22, punto 5, del regolamento (CE) n. 44/2001, in base al quale, in materia di esecuzione delle decisioni, hanno competenza esclusiva i giudici dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'esecuzione, indipendentemente dal domicilio.

Questioni pregiudiziali:

1. Se un'azione di ripetizione dell'indebito fondata sull'arricchimento senza causa ricada nel criterio di competenza previsto dal regolamento (CE) n. 44/2001 in materia di «illeciti civili colposi», tenuto conto del fatto che l'articolo 5, punto 3, di detto regolamento stabilisce, in particolare, che la «persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: (...) 3) in materia di illeciti civili (...) colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

2. Se i procedimenti contenziosi avviati a causa dell'esistenza di un limite temporale entro il quale la restituzione delle somme indebitamente versate nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata può essere richiesta nel quadro dello stesso procedimento di esecuzione giudiziaria rientrano nel criterio di competenza esclusiva previsto all'articolo 22, punto 5, del regolamento (CE) n. 44/2001, in base al quale, in materia di esecuzione delle decisioni, hanno competenza esclusiva i giudici dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'esecuzione, indipendentemente dal domicilio.

La presente domanda è accompagnata da copie del ricorso (pagine da 1 a 8 del fascicolo), della memoria difensiva (pagine da 43 a 47 del fascicolo), dell'ordinanza del Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria) (omissis) del 20 marzo 2019 (pagine da 78 a 82 del fascicolo), dell'atto di appello avverso detta ordinanza (pagine da 86 a 88 del fascicolo), della memoria difensiva (pagine da 91 a 94 del fascicolo) e dell'ordinanza di sospensione del 6 maggio 2020.

Zagabria, 6 maggio 2020

(omissis) **[Or. 6]** (omissis)